

## □ **Mozione n. 665**

*presentata in data 11 aprile 2014*

a iniziativa del Consigliere Cardogna

**“Mancata adozione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) da parte di Province e Comuni. Nomina di un Commissario *ad acta* da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1990, n. 52”**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

- che l’art. 2 della Costituzione *riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;*
- che ai sensi del successivo articolo 3 della Carta, *tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;*
- che al fine di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali sopra richiamati, lo Stato italiano ha emanato negli anni diversi provvedimenti normativi volti a conferire effettività di tutela ai diritti delle persone diversamente abili, per favorirne la piena inclusione sociale;
- che uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono ad una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è costituito dalla presenza delle barriere architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale, la cui rimozione costituisce una precondizione per garantire loro libertà di movimento e di vita in piena autonomia;
- che l’art. 32 (cfr. commi 21 e 22) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 – come integrato dall’art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - prevedeva che Comuni e Province adottassero i c.d. P.E.B.A. (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della stessa normativa, e dunque entro la data del 28 febbraio 1987, pena la nomina di un Commissario *ad acta* da parte di Regioni e Province Autonome;
- che la Regione Marche ha recepito i contenuti della summenzionata normativa statale con legge regionale 27 aprile 1990, n. 52 che, all’art. 5, commi 2 e 3, così recita: 2. *La Giunta regionale provvede a richiedere alle amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41;* 3. *La Giunta regionale provvede, ai sensi del comma 22 dell’articolo 32 della citata legge n. 41/86, alla nomina dei Commissari per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche;*
- che l’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persone con disabilità, recepita in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 così recita: *Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a: (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese*

*scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza;*

Considerato:

- che i risultati di un'indagine conoscitiva avviata da alcune associazioni hanno dato evidenza, denunciandola, della situazione di grave e perdurante inadempienza in materia da parte della quasi totalità degli enti locali territoriali delle Marche;
- che a fronte della mancata adozione dei P.E.B.A. da parte di Province e Comuni - che a tutti gli effetti potrebbe configurare gli estremi di un'omissione di atti di ufficio - non risulta che la Regione Marche abbia ad oggi attivato i poteri sostitutivi riconosciuti dalla normativa statale e regionale in precedenza richiamata;

Ritenuto:

- che non sia oltremodo tollerabile il permanere di tale situazione di totale illegalità sul territorio, che oltre ad essere contraria ai principi di civiltà giuridica, non fa onore all'intera comunità regionale in punto di rispetto dei fondamentali precetti della nostra Carta costituzionale;
- di dover pertanto richiedere che il Presidente e la Giunta regionale diano immediatamente corso all'esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti in materia dalla normativa statale e regionale;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale:

- ad esercitare, senza ulteriore indugio, i poteri sostitutivi riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente in punto di inadempimento, da parte di Province e Comuni della regione, dell'obbligo di adozione dei P.E.B.A. (Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche);
- a provvedere pertanto, con la massima urgenza, alla nomina dei relativi Commissari *ad acta*.